

BGer 4C.244/2003 vom 23. April 2004

Bundesgericht, 2004-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.244_2003

FR: TF 4C.244/2003 du 23 avril 2004

IT: TF 4C.244/2003 del 23 aprile 2004

Erwägungen

E. 1

È indubbio che l'azione di disconoscimento sfociata nei ricorsi dinanzi al Tribunale federale abbia perso ogni interesse per le parti, le quali l'hanno del resto ammesso esplicitamente. La lite non è tuttavia divenuta senza oggetto nel senso inteso dall' art. 72 PC , al quale rinvia l' art. 40 OG . La decadenza dell'oggetto della lite giusta questa norma presuppone infatti l'estinzione della pretesa posta in causa per motivi indipendenti dalla volontà di colui che la fa valere, ad esempio in seguito all'adempimento da parte del convenuto o di un debitore solidale (DTF 91 II 146 consid. 1 pag. 149) .

In concreto, come meglio spiegato nel considerando successivo, la nuova situazione va ricondotta al comportamento di entrambe le parti, che configura un caso di reciproca desistenza a norma dell' art. 73 PC . Questo disposto disciplina infatti sia la desistenza - in senso stretto - della parte attrice che - in senso lato - l'acquiescenza della parte convenuta. La desistenza così intesa può avvenire anche durante la procedura di riforma dinanzi al Tribunale federale giacché tale rimedio, se ammissibile, impedisce la crescita in giudicato della sentenza impugnata (art. 54 cpv. 2 OG). In altre parole, sinché dura la litispendenza l'attore può disporre liberamente della pretesa fatta valere in causa (DTF 91 II 146 consid. 1 pag. 148 con rinvio).

E. 2

In linea di massima, la desistenza dell'attore equivale alla reiezione dell'azione mentre l'acquiescenza del convenuto all'accoglimento della stessa, per cui il giudizio su spese e ripetibili viene pronunciato secondo le regole usuali. Questo principio non può tuttavia valere nel caso in esame.

E. 2.1

Sin dall'inizio v'è stata infatti confusione sulla natura della pretesa rimasta inadempita. Come esposto nella parte dedicata ai fatti, il contratto di compravendita immobiliare prevedeva che il saldo del prezzo pattuito non andasse versato in contanti bensì mediante l'assunzione del debito ipotecario del venditore. Confrontato all'inadempimento dell'acquirente questi ha però promosso un'azione tendente al pagamento di una somma di denaro. Questa è la pretesa all'origine dell'azione di disconoscimento del debito sfociata nei due ricorsi al Tribunale federale. Il successivo comportamento delle parti non ha chiarito la situazione. A seguito di una sentenza emanata dal Pretore in un'altra causa l'attrice si è vista costretta ad assumere il debito nei confronti della creditrice ipotecaria, così come originariamente previsto nel contratto di compravendita. Il convenuto, liberato da questo onere, ha di conseguenza rinunciato alla sua pretesa di pagamento in contanti, ha ritirato l'esecuzione e ha dichiarato che, a suo modo di vedere, i due ricorsi al Tribunale federale sono divenuti senza oggetto. L'attrice ha a sua volta dichiarato di disinteressarsi dell'azione

di disconoscimento di debito.

La sostanza di tutto questo groviglio di dichiarazioni ed atti, che dipendono l'uno dall'altro, è che entrambe le parti hanno desistito dalla lite: avendo l'attrice pagato il prezzo intero di compravendita - non in contanti, come preteso dal convenuto, ma per assunzione del debito ipotecario, come previsto nel contratto - l'azione di disconoscimento di debito ha perso ogni interesse. La questione di sapere se e in che misura il prezzo fosse dovuto costituisce l'oggetto dell'azione avviata dall'attrice il 12 dicembre 2003, volta alla restituzione dell'indebito arricchimento.

E. 2.2

In simili circostanze - desistenza reciproca e confusione quanto al modo di pagamento del prezzo - appare equo ripartire le spese in parti uguali e prescindere dall'assegnazione di indennità per ripetibili.

E. 3

L'oggetto della controversia essendo venuto a cadere, è opportuno annullare anche la sentenza impugnata, nella quale veniva statuito su di esso.

Come il Tribunale federale, anche l'autorità cantonale dovrà prendere atto della reciproca desistenza e pronunciarsi su spese e ripetibili, il tutto in conformità con l' art. 352 cpv. 1 e 2 CPC /TI (la cui portata è stata chiarita dal Tribunale federale nella sentenza 4P.215/2002 del 23 aprile 2003).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.